

I nuovi Fondi Pensione

Le modifiche introdotte dalla
nuova legislazione e le risposte
del Credito Cooperativo

Marketing e Comunicazione

Agenda:

- La normativa
 - La nuova regolamentazione: i cambiamenti più rilevanti
 - Cosa dice il decreto sui dipendenti?
 - Il finanziamento e la deduzione
 - Le prestazioni e la tassazione
- Le incombenze per le imprese
- Le risposte del Credito Cooperativo

La nuova regolamentazione: i cambiamenti più rilevanti

La nozione di Forma Pensionistica o Fondo Pensione

- Istituita da: “contratti e accordi collettivi, anche aziendali limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi”
- Contemporaneamente la Forma Pensionistica è:
 - FP Collettivo
 - FP Aperto
 - FIP
- Alcune sono collettive: Fondi Pensioni Collettivi Chiusi
- Altre possono essere ad adesione collettiva: Fondi Pensione Aperti
- Altre sono individuali: FIP sempre e FPA per adesione individuali
- Ne deriva che: i FPA possono accogliere adesioni collettive o individuali

La nuova regolamentazione: i cambiamenti più rilevanti rispetto alla normativa esistente al 31.12.2006

TUTTI: DIPENDENTI E AUTONOMI

Cambiamenti limitati

- regime fiscale dei contributi e delle prestazioni
- modalità di uscita: anticipazioni, riscatti, prestazioni alla scadenza

Cambiamenti molto marcati:

LAVORATORI DIPENDENTI

- versamento integrale del flusso di accantonamento TFR
- principio di silenzio assenso
- possibilità di scegliere anche FPA e FIP devolvendo TFR
- nuovo trattamento fiscale somme investite e prestazioni
- nuove modalità di uscita: anticipazioni, riscatti e prestazioni alla scadenza

Cosa dice il decreto sui dipendenti?

L'ADESIONE E' A
QUALSIASI FONDO

Cambiamenti MOLTO MARCATI

- i dipendenti possono aderire a Fondi Chiusi, a Fondi Aperti e FIP
- L'adesione implica il versamento del TFR

CON QUALI
CONTRIBUTI

Cambiamenti MOLTO MARCATI

- e' **OBBLIGATORIO** il versamento integrale del flusso di accantonamento TFR
- è ovviamente nella facoltà del lavoratore il versamento di un contributo individuale (che è deducibile dal suo reddito)
- l'obbligo al versamento di un contributo aziendale esiste solo se vi è un contratto che obbliga il datore di lavoro, per cui, in teoria, il contributo vi potrebbe essere nel caso in cui il Fondo Pensione venga "visto" dal contratto collettivo (es. scelta del Fondo Chiuso), mentre nel caso di scelta di Fondi Aperti o FIP il lavoratore potrebbe perdere il contributo datoriale.....

Cosa dice il decreto sui dipendenti?

ADESIONE IN BASE ALL'ACCORDO COLLETTIVO

Cambiamenti MOLTO MARCATI

- versamento di TFR, contributo individuale e datoriale
- per i contributi individuali e datoriali nelle forme previste dall'accordo collettivo
- al Fondo Pensione individuato da un contratto collettivo
 - es. contratto collettivo aziendale => fondo pensione aperto
 - ma più spesso contratto collettivo nazionale => fondo chiuso

ADESIONE INDIVIDUALE


Cambiamenti MOLTO MARCATI

- versamento di tutto il TFR
- versamento libero di un contributo individuale
- eventuale versamento volontario di un contributo datoriale suggellato da un contratto fra datore di lavoro e dipendente in base al quale il datore di lavoro si impegna a versare il contributo a Fondo Pensione aperto

Cosa dice il decreto sui dipendenti?


- Adesione individuale a FPA:
 - Art. 8 c. 4 e 10: l'adesione a una forma pensionistica complementare realizzata tramite il solo conferimento esplicito del TFR non comporta obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro e lavoratore ma:
 - Il lavoratore può versare
 - Il datore di lavoro può altrettanto versare!
 - Se il datore di lavoro versa contributi in relazione ad un accordo collettivo: solo al fondo collettivo!
 - Ma se il datore di lavoro versa il suo contributo tramite un atto volontario (provato da una lettera o da un accordo col singolo lavoratore) il contributo versato è deducibile allo stesso modo di quello che lo stesso datore di lavoro può fornire a quello collettivo
- E' l'alternativa all'adesione collettiva per i lavoratori che lavorano in piccole e medie imprese
 - Nelle piccole e medie imprese infatti è difficile poter effettuare un contratto aziendale sindacale
 - O perché il numero di dipendenti è esiguo
 - O perché manca la rappresentanza sindacale

Cosa dice il decreto sui dipendenti?



Cosa dice il decreto sui dipendenti?

IL TFR



Il finanziamento e la deduzione

LAVORATORI AUTONOMI

Novità

- unico limite di deduzione: 5.165 Euro
- sparisce il limite del 12% del reddito imponibile

Forte semplificazione

• I contributi del datore di lavoro sono deducibili dal reddito di impresa

LAVORATORI DIPENDENTI

• I contributi versati dal dipendente e dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito del lavoratore entro 5.165 Euro annui


• *Rispetto alla normativa vigente fino al 31.12.2006* : sparisce il limite del 12%

• *Come fino al 31.12.2006*: i contributi deducibili sono quelli del datore di lavoro e del lavoratore perché quello TFR viene dedotto nell'accantonamento che continua ad essere effettuato in contabilità


Il finanziamento e la deduzione

- **Come già avveniva fino al 31-12-2006:**
 - *E' possibile contribuire a familiari a carico*
 - *E' necessario prima versare il contributo e poi dedurlo*
 - *Il che significa che i versamenti devono essere effettuati entro il 31.12 di ogni anno*
- **Inoltre:**
 - *il limite dei 5.165 Euro semplifica molto il criterio della deducibilità perché non occorre più chiedersi qual è il reddito del lavoratore*


Le prestazioni e la loro tassazione




Le prestazioni e la loro tassazione



Le prestazioni e la loro tassazione



Le prestazioni e la loro tassazione



Le prestazioni e la loro tassazione

LE PRESTAZIONI A SCADENZA

Aliquota del 15% sulla quota parte della prestazione (rendita o capitale) riferita ai contributi dedotti. L'aliquota è ridotta dello 0,3% per ogni di permanenza nel Fondo superiore al 15° e con il limite massimo di riduzione di 6 punti %.

I RISCATTI AGEVOLATI

Beneficiano anch'essi dell'aliquota del 15% sui contributi dedotti con l'abbattimento dello 0,3% per ogni di permanenza nel Fondo superiore al 15° e col limite max. di 6 punti percentuali. Si tratta dei *riscatti* nella misura del

- 50% in caso di cessazione attività con disoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 12 e 48 mesi o ricorso da parte dell'azienda a CIG (ordinaria o straordinaria) o mobilità;
- totale importo nel caso disoccupazione superiore a 48 mesi e invalidità tale da ridurre la capacità di lavoro al di sotto di 1/3

LE ANTICIPAZIONI ED I RISCATTI DIFFERENTI

I riscatti diversi dai precedenti e le anticipazioni/riscatti per la costruzione dell'abitazione e le anticipazioni diverse dal caso immobiliare (e quindi entro il 30% del montante) sono assoggettate ad un'aliquota del 23% sui contributi dedotti.

In sintesi: quali vantaggi per il lavoratore che versa?

LAVORATORI AUTONOMI


- Opportunità di costituirsi una previdenza aggiuntiva di quella di base
- possibilità di beneficiare di interessanti risparmi di imposta grazie alla deduzione dei contributi dal reddito imponibile
- che al momento della percezione delle prestazioni non saranno totalmente restituiti e che quindi resteranno in parte definitivamente al lavoratore che versa

LAVORATORI DIPENDENTI

- Opportunità di costituirsi una previdenza aggiuntiva di quella di base
- possibilità di investire il TFR ad un rendimento nettamente superiore a quello che sarebbe percepito facendolo restare in azienda (v. slide successiva)
- possibilità di beneficiare di interessanti risparmi di imposta sui contributi versati oltre il TFR
- e che al momento della percezione delle prestazioni non saranno totalmente restituiti e che quindi resteranno in parte definitivamente al lavoratore che versa

I vantaggi per i clienti di Aureo nel lavoro dipendente

Dati 100 Euro nel 1989, il grafico mostra cosa sarebbe successo se tale somma fosse rimasta nel Fondo TFR aziendale (linea verde) o fosse stata investita in un Fondo Pensione che avesse passivamente seguito uno degli indici identificati



Agenda:

- La normativa
- Le incombenze per le imprese**
 - L'erogazione di informazioni ai dipendenti
 - La possibile perdita del TFR
 - I costi indotti dall'operazione
 - Le procedure di adesione
- Le risposte del Credito Cooperativo

Le incombenze per i datori di lavoro

L'erogazione di
informazioni ai dip.ti

Tutti i datori di lavoro (imprese, professionisti, organizzazioni no profit) dovranno informare i dipendenti circa la possibilità per questi ultimi di aderire ai Fondi Pensione.

A tale scopo occorre predisporre due lettere al dipendente:

- una che doveva essere inviata entro il 31.12.2006 ed una entro il 31.5.2007
- in base alle quali il dipendente viene informato circa la possibilità di aderire a Fondi Chiusi, Aperti e FIP
- ed in base alle quali viene spiegato il principio del silenzio-assenso e dell'obbligatorietà di versamento di tutto l'accantonamento annuale a TFR oltre agli ulteriori, eventuali, contributi.

Le incombenze per i datori di lavoro

La possibile perdita del TFR

Se il lavoratore aderisce a Fondo Pensione, tutto il TFR maturando finirà al Fondo Pensione prescelto. La possibilità di conservazione del TFR in azienda è limitata al solo caso in cui il lavoratore rinunci alla previdenza complementare e contemporaneamente l'azienda abbia un numero di lavoratori non superiore alle 50 unità.

Poiché molti lavoratori si prevede che aderiranno, è chiaro che nei prossimi anni le imprese non potranno più contare sulle quote di TFR futuro.

Per le imprese con più di 50 dipendenti, se uno o più dipendenti non aderiranno alla previdenza complementare, gli accantonamenti annuali a TFR saranno comunque perduti perché trasferiti in un Fondo Statale gestito dall'INPS.

Le incombenze per i datori di lavoro

**I costi indotti
dall'operazione**

La perdita del TFR per ogni lavoratore che aderirà alla previdenza complementare implica che le imprese dovranno trovare un'altra forma di finanziamento bancario sostitutivo del precedente TFR. Tuttavia, le imprese avranno diritto anche ad un credito di imposta per compensare gli eventuali maggiori oneri finanziari legati al finanziamento bancario sostitutivo.

Le risposte del Credito Cooperativo

